

SEDE DI BERGAMO

Spett.le Organismo Paritetico Provinciale
per la Sicurezza sul Lavoro
Bergamo

PROCESSO PREVENZIONE
RESPONSABILE : A. MALGIERI
TEL. 035 352 278
E-MAIL : BERGAMO@INAIL.IT

BERGAMO, 2 LUGLIO 2010

Oggetto : Accordo 8 marzo 2010 inerente la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza- OT24

L'art. 24 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe emanate con D.M. 12.12.2000 prevede che le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, possano presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL nell'apposito modulo di domanda (MOD. OT24) che si allega.

Attualmente la riduzione del tasso medio è pari al 10% per le aziende fino a 500 lavoratori-anno e al 5% oltre 500 lavoratori-anno e riguarda gli interventi attuati nell'anno solare precedente quello di presentazione della domanda.

Per ottenere il beneficio dello sconto premiale è necessario aver effettuato almeno uno degli interventi indicati nella sezione **A** o in alternativa almeno tre interventi di cui alle successive sezioni di cui almeno uno nella sezione **E**.

Dalla lettura del Verbale di Accordo sottoscritto in data 8 marzo 2010 tra Confindustria Bergamo e le OOSS Territoriali, si evince che in tema di Formazione venga soddisfatta buona parte delle previsioni contenute nella sezione **E** del Modello di Domanda OT 24 e che ai fini dell'ammissione al beneficio dello sconto premiale l'azienda che ne adotta i metodi e ne contestualizza i contenuti nella propria organizzazione di lavoro e può scegliere almeno **tre delle previsioni di cui alla lettera E del Modello di domanda OT 24**.

A mero titolo esemplificativo per barrare il **punto 20 della lettera E** è necessario non solo erogare una corretta formazione ma è indispensabile avere elaborato ed attuato una procedura che preveda il **periodico rilevamento dei bisogni formativi**; parimenti per barrare il **punto 21 della sezione E** è necessario dimostrare di **aver verificato il grado di apprendimento** in materia di salute e sicurezza al termine di ogni intervento formativo; ed ancora per barrare il **punto 22 della sezione E** l'azienda deve dimostrare di **aver ideato e nel tempo attuato una metodologia per verificare periodicamente la formazione erogata ai lavoratori** (o preposti o dirigenti etc.. etc..)

Infine, oltre ad esprimere apprezzamento per i contenuti dell'Accordo, in particolare riguardo al coinvolgimento del Rappresentante dei Lavoratori nella formazione, si coglie l'occasione per

informare che con delibera del **21 aprile 2010**, i **Presidente Commissario INAIL** ha proposto ai Ministeri competenti la modifica del testo dell'art. 24 della Modalità di Applicazione della Tariffa dei Premi relativamente alla percentuale della riduzione del premio in rapporto al numero dei lavoratori-anno secondo la seguente Tabella:

Lavoratori - anno	Riduzione
Fino a 10	30 %
Da 11 a 50	23 %
Da 51 a 100	18 %
Da 101 a 200	15 %
Da 201 a 500	12 %
Oltre 500	7 %

Con riserva di comunicare tempestivamente eventuali novità sull'ultimo punto e disponibili per chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Il Direttore della Sede
Maria Aurelia Lavore